Città di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ARREDO URBANO DELLO SPAZIO PUBBLICO PER ATTIVITÀ STAGIONALI E CONTINUATIVE, DEHORS.

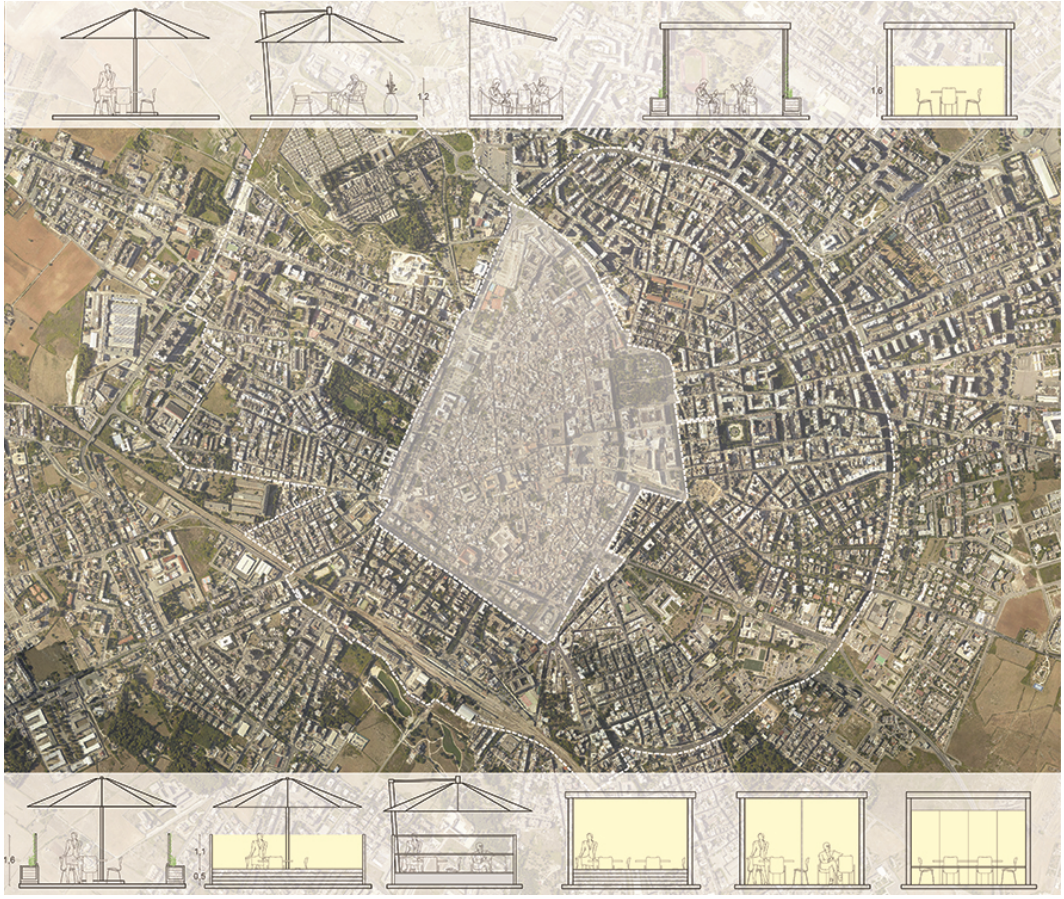

Sindaco Carlo Salvemini
Assessore alle Politiche Urbanistiche e Strategiche Rita Miglietta

Gruppo di lavoro
Ing. Maurizio Guido
Arch. Tiziana Marra
Dott. Angelo Mazzotta
Sig.ra Claudia Loiacono

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 25/11/2019

Firmato da
Claudio Laudisa
17/12/2019 13:39:42

Sommario

FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO. 3

Art. 1 - OGGETTO 4

Art. 2 - DEFINIZIONI 4

Art. 3 - COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA DEI DEHORS 7

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS 9

Art. 5 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI VICINATO 12

Art. 6 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS" 13

Art.7 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS". 15

Art.8 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS" 22

Art. 9 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHOR" 23

ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE A COLLOCARE DEHORS 23

Art. 11 - RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE 26

Art. 12 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO 26

Art. 13 - CONTROLLI 27

Art. 14 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS" 27

Art. 15 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" 29

Art. 16 - SANZIONI 29

Art. 17 - NORME FINALI E TRANSITORIE 29

FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

L' Amministrazione Comunale ritiene che gli spazi pubblici costituiscono la struttura portante della vita sociale, culturale ed economica della città e dei contesti urbani e paesaggistici fruibili. Lo spazio pubblico è il luogo privilegiato dell'aggregazione sociale, alla qualità dello spazio pubblico corrisponde la qualità dei legami sociali, l'efficienza dei servizi, lo sviluppo delle attività commerciali e culturali.

Nelle sue diverse tipologie riconoscibili quali, strade, piazze, slarghi, vicoli, portici e aree verdi, lo spazio pubblico, in quanto patrimonio collettivo della comunità locale, è un bene comune. E' il luogo dell'incontro, delle relazioni fra le persone e delle persone con l'ambiente e costituisce lo sfondo principale della vita collettiva.

Come parte essenziale dell'ambiente urbano, gli spazi pubblici sono inscindibili dai volumi degli edifici, dalle loro facciate, dall'arredo urbano e dai manufatti amovibili stabili o temporanei che su questi insistono, tra tutti questi elementi è indispensabile garantire una relazione armonica e di reciprocità, grazie ad una visione integrata, paesaggistica e architettonica.

La finalità dell'Amministrazione comunale è quella della valorizzazione dello spazio pubblico mediante una disciplina delle sue trasformazioni associate ad attività commerciali, perseguendo un bilanciamento tra gli interessi economici che mettono a valore lo spazio pubblico erogando servizi, e gli interessi collettivi legati al conseguimento della piena accessibilità dei luoghi pubblici con il superamento delle barriere architettoniche, e del decoro urbano salvaguardando la percezione degli ambienti urbani e paesaggistici nel loro insieme.

Infatti, l'inserimento di allestimenti temporanei o continuativi correlati a tali attività determina una trasformazione della percezione e fruizione dei luoghi pubblici, incidendo sulla valorizzazione della città e della sua immagine.

Allo scopo di favorire la valorizzazione urbana mantenendo l'offerta di opportunità di sviluppo economico locale, si è quindi convenuto di mettere a punto il "R***egolamento per l'arredo urbano dello spazio pubblico per le attività stagionali e continuative dehors***", per definire un linguaggio comune che valorizzi le relazioni inscindibili tra dehors e spazio pubblico.

Il presente Regolamento viene redatto nell'ambito delle normative e regolamenti di carattere urbanistico ed edilizio in cui sono indicati i criteri per l'inserimento ambientale e le caratteristiche delle strutture che occupano lo spazio, (dehors), utilizzato per attività commerciali, nonché le procedure per il conseguimento della concessione di suolo pubblico.
Sono parte integrante del presente regolamento gli elaborati allegati:

- Allegato 1 individuazione degli ambiti urbani.
- Allegato 2 abaco delle tipologie dei dehors e degli arredi da esterno.
- Allegato 3 aree tutelate non concedibili per l'allestimento dei dehors.

Gli arredi riportati nell'allegato 2 hanno carattere indicativo, possono essere periodicamente implementati in virtù della evoluzione delle produzioni dei manufatti, delle tecnologie costruttive e dei progetti di allestimento delle occupazioni di suolo pubblico.

Art. 1 - OGGETTO

La presente sezione del regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors" nell'ambito delle normative e regolamenti di carattere urbanistico ed edilizio.
Ai fini del presente regolamento si intende con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti gravante una servitù di uso pubblico anche per destinazione ab immemorabilis, quando sono prospicienti strade denominate.
Non sono oggetto del presente Regolamento le strutture che abbiano il carattere della stabilità e della inamovibilità, che sono quindi vietate.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intende:

- per **"dehors"** l'insieme degli elementi mobili o smontabili o, comunque, amovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione

o per esercizio di vicinato, o per attività artigianale. La durata del dehors può avere carattere triennale o stagionale o occasionale.

- Per "**dehors occasionale"** si intende la struttura posta all'esterno per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni all'anno nell'arco dell'anno solare, autorizzabile per attività commerciale o artigianale in occasione di mostre, fiere, mercati, feste e simili.
- Per "**dehors stagionale**" si intende la struttura e gli arredi posti su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi (maggio-ottobre) nell'arco dell'anno solare.
- Per "**dehors pluristagionale rinnovabile**" si intende la struttura e gli arredi posti su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico posta all'esterno per un periodo inferiore all'anno, rinnovabile 2 volte, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
- Per **"ambito"** si intende una porzione di territorio comunale come delimitata nella cartografia dell'allegato 1 al presente regolamento. E' una parte di territorio caratterizzata da specifici caratteri predominanti, notevoli e ricorrenti sotto il profilo insediativo e storico – culturale, e da differenti relazioni e tendenze di trasformazione e/o permanenza che lo interessano, con riferimento alla struttura e forma dello spazio pubblico, delle sedi viarie e loro larghezze, dei rapporti tra pieni e vuoti, della tendenza alla densificazione di attività commerciali legate al consumo di cibo. Ad ogni ambito il regolamento associa differenti modalità di allestimento dei dehors.
- Per "**area del dehors"** si intende l'area richiesta ed autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.
- Per "**altezza massima"** degli ingombri del dehors si intende l'altezza massima che possono raggiungere gli elementi costituenti lo stesso, misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l'installazione ed entro l'estradosso della eventuale copertura.
- Per **larghezza** del dehors o dell'area si intende la dimensione dell'installazione misurata normalmente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.
- Per **lunghezza** del dehors o dell'area si intende la dimensione dell'installazione misurata parallelamente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.

- Per **elemento di delimitazione spaziale** si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. Non sono oggetto del presente Regolamento le strutture che abbiano il carattere della stabilità e della inamovibilità, che sono quindi vietate.
- Per **area pubblica o suolo pubblico** si definiscono le strade, le piazze, i marciapiedi, gli slarghi, i parchi, ovvero gli spazi privati asserviti o di fatto adibiti ad uso pubblico.
- Per **pubblico esercizio (P.E.) di somministrazione di alimenti e bevande** si intende il locale aperto al pubblico nel quale è consentita la sosta degli avventori per il consumo sul posto di alimenti e bevande in aree appositamente attrezzate e con servizio ai tavoli, ai sensi della L.287/91, come od. Dal D.Lgs. n.59/2010.
- Per **esercizio di vicinato**, l'esercizio di vendita di soli generi alimentari, non superiore a 250 mq., ai quali è consentita la somministrazione non assistita, ai sensi dell'art 3, lett.f-bis) TIT.I° della L. n. 223/2006.
- Per **attività artigianale**, l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime al prodotto finale, ed alla quale è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione ed il consumo immediato sul posto, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis TIT.I° della L. n. 223/2006.
- Per **superficie di somministrazione** l'area destinata al consumo sul posto degli alimenti e bevande da parte degli avventori, ovvero area appositamente attrezzata per la sosta degli stessi, ivi compresa quella occupata da banchi, tavoli, ed attrezzature varie.
- Per **somministrazione di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali nell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, comunque pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente.
- Per **consumo sul posto** si intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio attivo specifico.
- Per **area di vendita** si intende la superficie destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e similari, con attrezzature e arredi inerenti la

medesima attività di cui ne fanno parte integrante e che non sono posizionati in aree appositamente allestite.

- Per **concessione** l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio (per brevità P.E.) di somministrazione di alimenti e bevande come definito dalla L.287/91 e s.m.i., il titolare di esercizio di vicinato per la vendita al dettaglio di generi alimentari con somministrazione non assistita di prodotti di gastronomia, come definito dalla L.223/2006, ed infine il titolare di attività artigianale.
- Per **TOSAP** la tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico prevista dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 3 - COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA DEI DEHORS

Gli elementi di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

tipologia A) Arredi di base: tavoli, piani di appoggio, sedie (poltroncine e panche), pannelli di delimitazione rimovibili, ombrelloni e tende a sbraccio, fioriere.

tipologia B) Strutture complementari di copertura e/o riparo: gazebo, pergolati, tettoie e pensiline.

tipologia C) Strutture accessorie: pedane, elementi di delimitazione (pannelli, fioriere), stufe ad irraggiamento, elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico sanitaria.

I dehors sono classificati del tipo:

1) Aperti: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni paletti e corde, fioriere con altezza massima della vegetazione fino a 1,20 mt. e per copertura ombrelloni, tende e teli funzionalmente autonomi dalla pedana eventualmente presente.

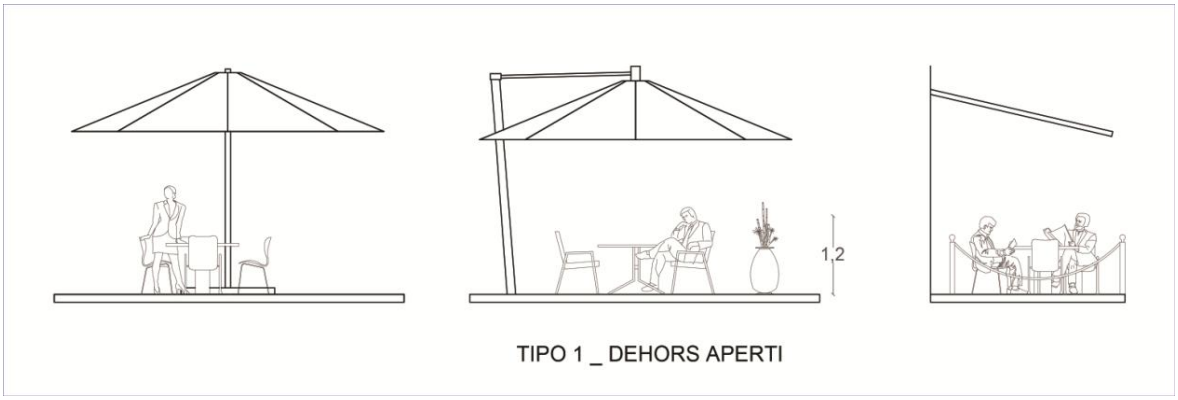

2) Semichiusi A: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte

opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura ombrelloni e tende, senza elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.

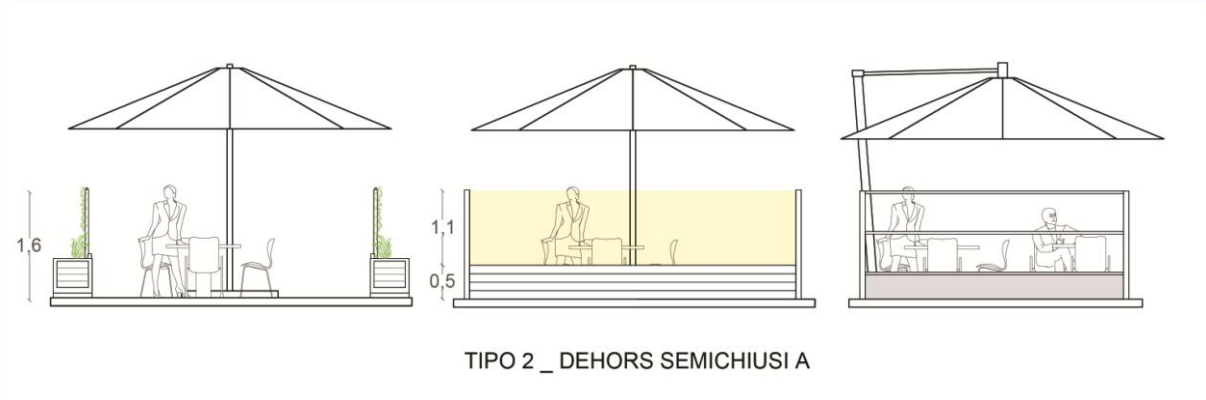

3) Semichiusi B: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli, in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura tende, pannelli, pensiline o pergolati, anche con elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.

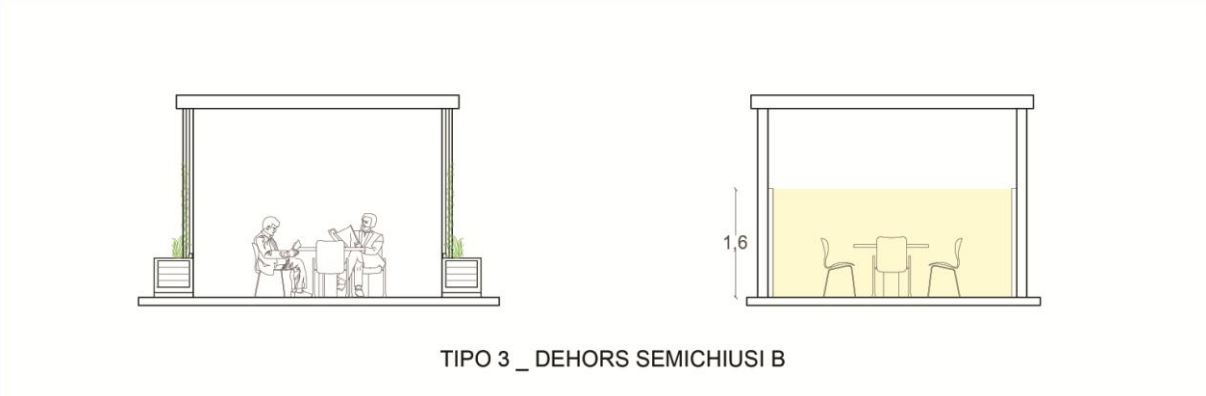

4) Chiusi: quando lo spazio occupato è delimitato lateralmente e/o frontalmente definendo un ambiente circoscritto con elementi attaccati alla copertura o comunque oltre 1,60 mt., rispettando l'altezza massima del dehors.

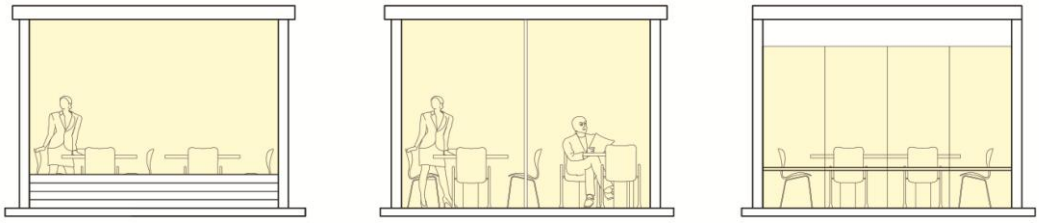

TIPO 4 _ DEHORS CHIUSI

Nei contesti urbani e paesaggistici, strade e piazze, caratterizzati da un alta densità di esercizi quali, pubblici esercizi, esercizi di vicinato ed attività artigianali, possono essere redatti progetti coordinati tra più esercenti, finalizzati alla definizione di un ambito urbano omogeneo negli allestimenti degli arredi.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS

Gli elementi che compongono le tipologie di dehors sono:

- **Tavoli e sedie. Pedane e pavimentazioni.**

Sono ammessi panche, tavoli, piani di appoggio, sedie, sgabelli di differenti altezze, divani del tipo da giardino, di disegno lineare in metallo, polipropilene, legno o vimini o midollino di colore naturale o ferro battuto o metallo,. Sono espressamente vietate le botti da utilizzare come tavolo, i divani e divanetti del tipo imbottito con spalliere e braccioli, i divani e divanetti, tavoli e sedie in plastica di tipo economico.

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.

Non sono ammessi tavolini e arredi di ogni genere riportanti loghi pubblicitari

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente chiuse nella parte inferiore di attacco a terra al suolo, ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

- **Fioriere ed elementi di delimitazione.**

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Sono adottabili fioriere o recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili sempre rimovibili nelle altezze massime e nelle tipologie definite dal presente regolamento.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro. Qualora il richiedente autorizzato usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Le fioriere poste a delimitazione dell'area devono essere sempre piantumate e in buono stato di manutenzione.

Le recinzioni e i paraventi devono avere altezza massima di 1,60 mt. devono essere del tipo rigido e trasparenti o del tipo a listelli, in tutta la loro altezza tranne, eventualmente, per la parte basamentale di 0,50 mt. e per gli elementi portanti di tipo filiforme che possono essere opachi. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

- Ombrelloni. Tende da sole. Tende a sbraccio.

La struttura portante degli ombrelloni deve essere ancorata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un altezza minima di 2.20 mt. dal suolo.

Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi pubblici e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza. Non sono ammesse tende a cappottina nell'ambito 1.

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purchè siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2.00.

La sporgenza massima consentita, (misurata nella sua proiezione al suolo), è di mt. 3.50, comunque entro il limite dell'area autorizzata.

- Tende a Vela o a Teli

Le tende a Vela sono collocate all'esterno degli esercizi pubblici e tensionate da cavi, anche prive di appoggi al suolo, semplicemente agganciati alla facciata, o collegate ad elementi puntuali con base appoggiata sul suolo. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo dei teli è di mt. 2.20. L'altezza massima consentita, misurata dalla sua proiezione al suolo, è di mt. 3.50. Le Tende a Vela nel caso di edifici vincolati non possono essere ancorate alle facciate di edifici sottoposti a vincoli diretti, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

- Tettoie. Pensiline. Pergolati.

Le tettoie, le pensiline e i pergolati devono essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare esplicativa, e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato.

Le Tettoie devono avere:

altezza ≤ 3a mt. misurata all'estradosso della copertura.

Le Pensiline devono essere realizzate con strutture in legno, elementi metallici, ecc.

I Pergolati devono avere:

altezza ≤ 3 mt., misurata all'estradosso della copertura, ed essere realizzati con strutture in legno, elementi metallici, ecc.

La pensiline, tettoie e pergolati non devono avere aggetti oltre la superficie concessa.

Le strutture di tettoie, pensiline e pergolati devono avere montanti con sezioni contenute.

- Riscaldamento.

Sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg. o altri impianti di riscaldamento elettrici, alogeni, infrarossi, al quarzo amovibili.

Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili in ogni tipologia di dehors, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, e devono essere dotati di tutte le certificazioni di legge.

- Illuminazione.

Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti di misura contenuta da applicare all'interno e sulla facciata nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

Nell'ambito 1 e 2 non è consentita l'installazione di corpi illuminanti con luce al neon.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme.

- Materiali.

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente " Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".

- Colori.

Per quanto riguarda la tipologia ed il colore dei manufatti da utilizzare nell'ambito 1, si rimanda a quanto previsto dal Piano del Colore approvato con deliberazione di C.C. n. 89 del 10.2005.

Art. 5 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI VICINATO

Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto:

- gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l'avvio dell'attività, per la vendita di prodotti alimentari (art. 4, comma 1, lett. b, D.Lgs 114/1998 e L. 248/2006 che disciplina il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia ritirati da terzi o di propria produzione senza il servizio assistito);
- le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari (art. 4, comma 2, lett. F, D.Lgs 114/1998) autorizzate all'attività di vendita al dettaglio;
- le attività di panificazione e produzione di prodotti da forno;

esclusivamente per la collocazione in adiacenza al muro esterno del locale di:

- panchine e/o poltroncine di cortesia;
- ombrelloni, piani d'appoggio e tavoli alti, sgabelli.

L'occupazione di suolo pubblico non può essere superiore al 50% della superficie del locale destinata alla vendita, con esclusione delle aree adibite a laboratori, depositi, servizi igienici.

E’ fatto divieto di delimitare in qualche modo lo spazio concesso (tipologia A).

Tutti elementi devono essere tutti rimossi giornalmente e allo scadere della concessione. Su suolo pubblico concesso, il titolare dell’esercizio di vicinato non può servire gli alimenti e bevande, che devono essere prelevati al banco.

Gli artigiani del settore alimentare non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:

- non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività similare, anche realizzata in forma indiretta;
- non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale;
- dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "*non si effettua servizio ai tavoli*" o altra similare indicazione.

Art. 6 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione alla somministrazione all’esterno con autorizzazione dell’area pubblica o privata ad uso pubblico corrispondente.

In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), al PPTR, il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nelle predette normative ovvero ad altre che dovessero essere emanate.

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 2, devono essere smontabili e, comunque, rimovibili.

il presente regolamento disciplina le differenti tipologie di dehors ammesse all'interno di 3 differenti ambiti urbani della città, così come delimitati nella cartografia dell'allegato 1 al presente regolamento.

Tali ambiti sono individuati in ragione di specifici caratteri predominanti e ricorrenti sotto il profilo insediativo e storico – culturale, e da differenti relazioni e tendenze di trasformazione e/o permanenza che li interessano. In questi ambiti, la forma dello spazio pubblico, la

struttura delle infrastrutture e sezioni viarie, il rapporto tra pieni e vuoti e le tendenze alla densificazione di attività commerciali legate al consumo di cibo, definiscono differenti tipologie di allestimento dei dehors. Le differenti tipologie sono individuate in ciascun ambito, in funzione degli impatti visivi, dell'uniformità estetica, della fruizione collettiva, della sicurezza stradale e di un armonioso rapporto d'insieme tra spazi pubblici e dehors per garantire sempre la leggibilità degli spazi urbani.

- **Ambito 1 :**

comprende il centro storico e le porzioni di città incluse tra via Egidio Reale, viale Calasso, viale De Pietro, via Garibaldi, via Felice Cavallotti, viale Marconi, viale Lo Re inclusa Piazza Italia, e viali Gallipoli, Viale Otranto, via San Francesco D'Assisi così come perimetrate nell'allegato 1 del presente regolamento.

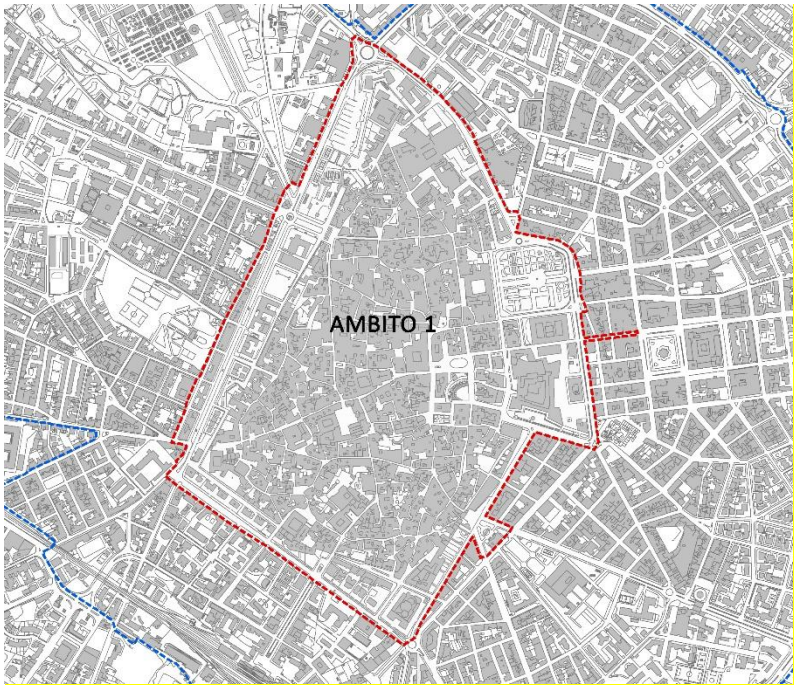

- **Ambito 2:**

comprende la città consolidata e moderna inclusa nell'anello della circonvallazione di viale Ugo Foscolo, viale Leopardi, viale Japigia, viale Rossini, viale Alfieri, viale Marche e le porzioni di città incluse tra le via Codacci Pisanelli, Piazzale Rudiae, via Paolo Colaci, via Dalmazio Birago, via Mario di Lecce, via delle Anime, viale della Repubblica,

via Risorgimento e viale Porta d'Europa, così come perimetrate nell'allegato 1 del presente regolamento.

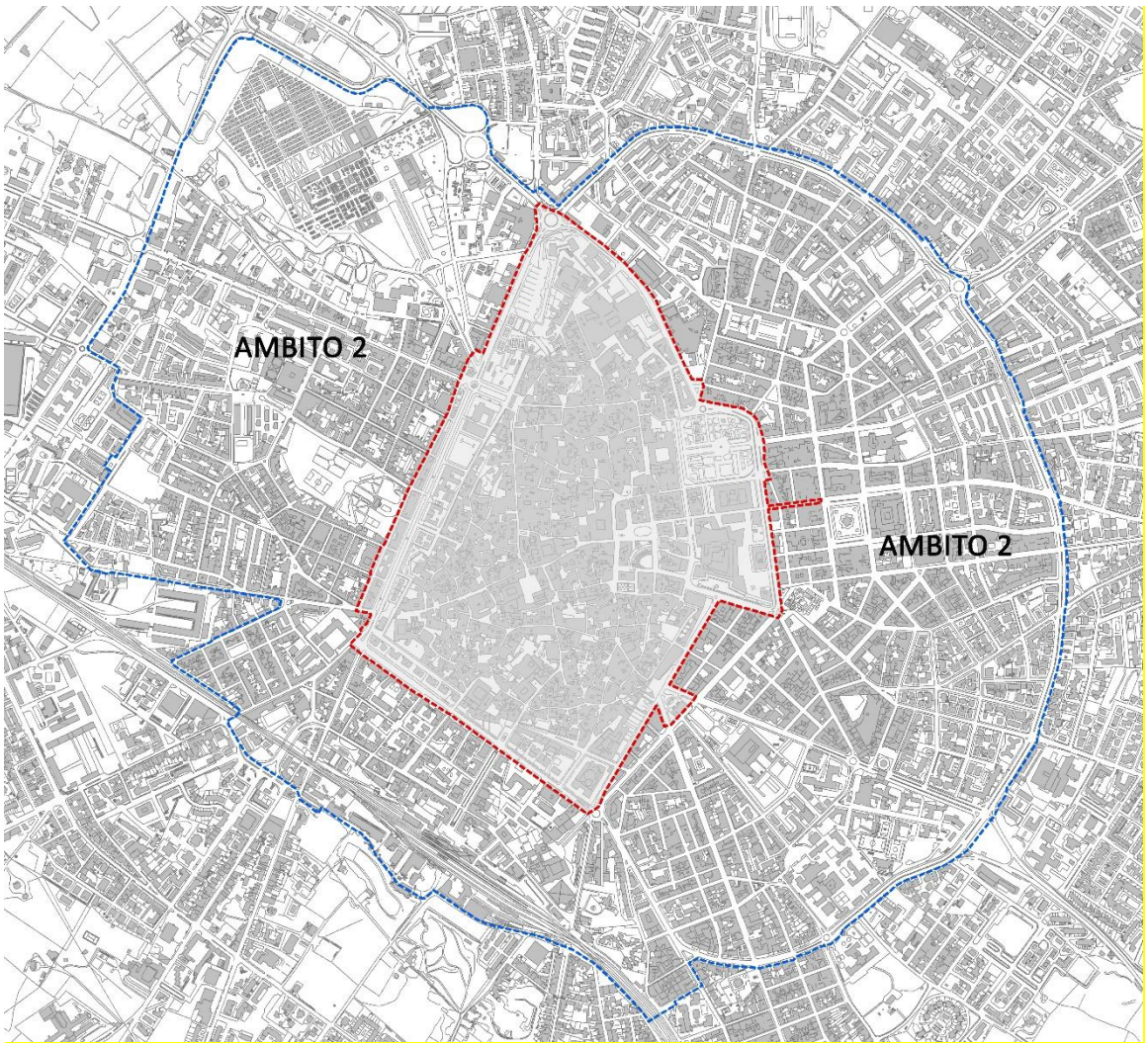

- Ambito 3:

Il resto della città, comprese le marine.

Art.7 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS".

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni e tappeti con eventuali strutture di copertura.

1. Copia dell'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico comprensiva dell'allegato grafico dovrà essere conservata presso l'esercizio commerciale per essere esibita in occasione di verifiche e controlli.

2. L'installazione di "dehors", (tipologia A, tipologia B e tipologia C), è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongano di servizi igienici in misura adeguata ai sensi della normativa igienico – sanitaria e delle autorizzazioni amministrative ed igienico ambientali.

3. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma in adiacenza all'esercizio del richiedente. Qualora l'occupazione dei dehors si esplichi anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, aree poste davanti ingressi condominiali e/o singole abitazioni, aree private soggette a pubblico passaggio, l'installazione non deve cagionare limitazioni del godimento della proprietà esclusiva e/o ledere la sicurezza degli accessi e delle abitazioni salvo opportuno nulla osta a cura dei terzi aventi diritto.

4. Ogni concessione non potrà superare il 50% della superficie dell'esercizio destinata alla somministrazione (SdS) per attività con superficie sino a mq. 100; per locali con superficie dell'esercizio destinata alla somministrazione (SdS) superiore a 100,00 mq la concessione non potrà superare la seguente superficie: 50% della superficie dei primi 100 mq sommata con il 10% dell'intera superficie destinata alla somministrazione; in entrambi i casi compatibilmente con la conformazione dello spazio pubblico, dei marciapiedi, della sezione viaria e degli stalli dei parcheggi. A titolo di esempio un esercizio di 300 mq può avere in concessione un'area di : 100*50% + 300*10%= 80mq). La percentuale del 50% può essere raddoppiata, solo ed esclusivamente per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ossia sino al 100%, nel caso che l'area esterna lo consenta e l'attività di somministrazione sia svolta assicurando il corretto equilibrio igienico sanitario in relazione alla capacità di produzione del laboratorio/cucina.

L'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che intenda aumentare i posti a sedere in virtù dell'occupazione deve autodichiarare la capacità di produzione del laboratorio/cucina relativamente alla capacità ricettiva complessiva del locale espressa in numero di posti a sedere.

Qualora l'occupazione non preveda un aumento dei posti a sedere l'esercente che chiede l'occupazione dovrà indicare la ripartizione degli stessi internamente ed esternamente al P.E.

Qualora la capacità produttiva non sia sufficiente a garantire il numero dei posti a sedere, calcolati dalla somma di quelli interni al locale e quelli su l'area pubblica oggetto della concessione, l'esercente la somministrazione di alimenti e bevande deve provvedere alla contestuale ed equivalente disattivazione dei posti a sedere nell'area destinata alla somministrazione all'interno del locale.

4.bis Nelle marine, compatibilmente con la conformazione dello spazio pubblico ed accertate le necessarie condizioni igienico sanitarie, può essere autorizzata l'installazione di dehors in deroga alle percentuali di superficie previste dal comma 4.

5. L'installazione di dehors non deve impedire in alcun modo la visibilità al traffico veicolare e non deve interferire con i flussi pedonali, nè occultare la segnaletica stradale verticale presente. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono pregiudicare e/o limitare l'accessibilità agli scivoli previsti per i diversamente abili o essere di ostacolo alla visuale di sicurezza per pedoni e veicoli.

6. Le occupazioni di suolo pubblico devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passaggio pedonale non inferiore a ml 3,50.

Nelle aree pedonali di larghezza inferiore a mt 3.50 si può derogare, sul singolo caso ed in funzione dell'effettiva larghezza della strada e di percorsi alternativi per i mezzi di soccorso , alle dimensione minima di ml 3,50, lasciando comunque uno spazio congruo per il transito pedonale non inferiore a 2 metri.

7. Nell'ambito 2 e nell'ambito 3 in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare e in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo non deve essere d'ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e deve mantenere una distanza minima di metri 6,00 dal filo marciapiede delimitante l'incrocio. Nell'ambito 1 in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo non deve essere d'ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e deve mantenere una distanza minima di metri 3,00 dal filo marciapiede, ove esistente, delimitante l'incrocio.

8. E' sempre vietata l'occupazione della sede stradale veicolare con dehors sulle strade che compongono la viabilità radiale principale ad alto flusso di traffico oltre il perimetro dell'ambito 2.

9. L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico o altre attività di pubblico interesse.

10. Nelle strade in cui vi siano richieste di dehors contrapposte gli stessi possono essere autorizzati a condizione che rimanga libera un'area centrale di larghezza definita al comma 6.

11. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, di cui al D.L.gs 42/2004, se non previa autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto. I dehors non devono occultare la vista di targhe, statue, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune, nè precludere la percezione degli immobili vincolati.

12. Al fine di garantire il transito pedonale deve essere lasciata libera una fascia di spazio sul marciapiede di almeno m. 2.00 dal dehors. La distanza di m. 2.00 deve essere mantenuta da ogni tipo di ostacolo (alberi, pali, panchine, buche e aiuole presenti sul marciapiede ecc.); di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno del dehors. Per le occupazioni riguardanti marciapiedi in zone di rilevanza storico ambientale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1.50.

13. Non è consentita l'installazione di ombrelloni di altezza superiore a mt. 3,50 nei seguenti luoghi: Piazza Sant'Oronzo, tutte le aree circostanti l'anfiteatro romano, via Umberto I, P.tta S. Castromediano, P.tta Raimondello Orsini, Piazza Vittorio Emanuele II, P.tta Giuseppe Pellegrino, aree limitrofe a Porta Napoli, Porta Rudiae, Porta San Biagio, P.tta Lucio Epulione, P.tta Chiesa Greca, P.tta Panzera, P.tta Baglivi, P.tta Arco di Prato, P.tta Regina Maria, Piazza Italia, Piazza antistante il convitto Palmieri, via Salvatore Trinchese angolo piazza Giuseppe Libertini.

14. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.

15. La distanza dei dehors dal limitrofo margine di accessi agli immobili, pedonali o carrabili, non deve essere inferiore a metri 1,50 fatta salva l'espressa deroga autorizzata dal proprietario di tali immobili adiacenti. Tale distanza può essere derogata unicamente per accessi di tipo esclusivamente pedonale, e non può essere in nessun caso derogata in presenza di passi carrabili debitamente autorizzati dalla P.A.

16. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionati ecc., tali da costituire fonti di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili, e come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

17. L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di decoro urbano, di circolazione soprattutto pedonale e per altri motivi di pubblico interesse.

18. E' consentita esclusivamente l'installazione di Dehors di tipologia **1) Aperti** all'interno dell'Ambito 1, di cui all'allegato1. Esclusivamente in via Egidio Reale e lungo le trasversali verso viale dell'Università è ammessa l'installazione dei dehors di tipo semichiuso A e B.

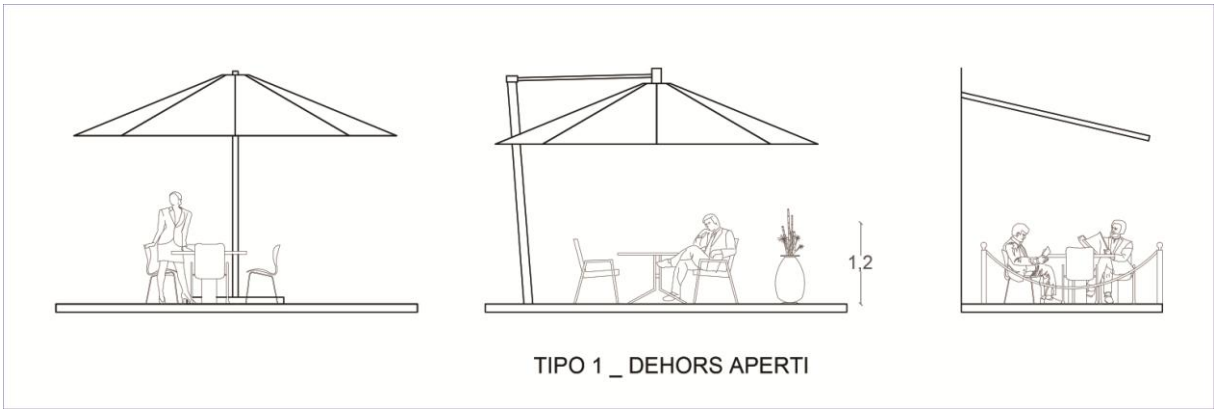

19. E' consentita esclusivamente l'installazione di Dehors di tipologia **1) Aperti,** senza pedana, nelle aree pavimentate e centrali delle piazze di seguito elencate: Piazza Ludovico Ariosto, Piazza Giuseppe Verdi, Piazza Giuseppe Mazzini, Piazzetta monsignor Vito De Grisantis, Piazza Italia, Piazzetta Congedo, Piazza Federico Bottazzi.

Esempio di piazze

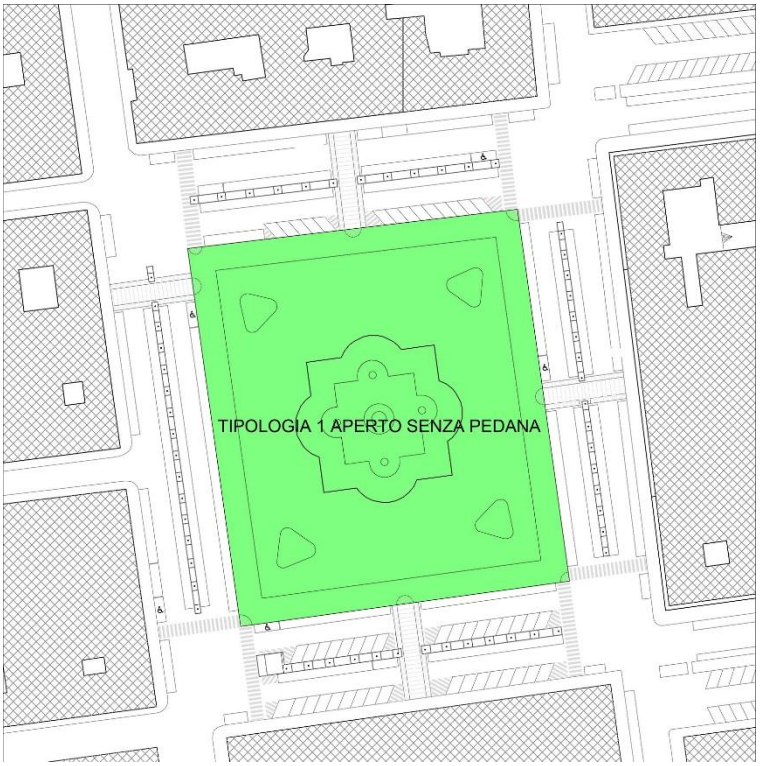

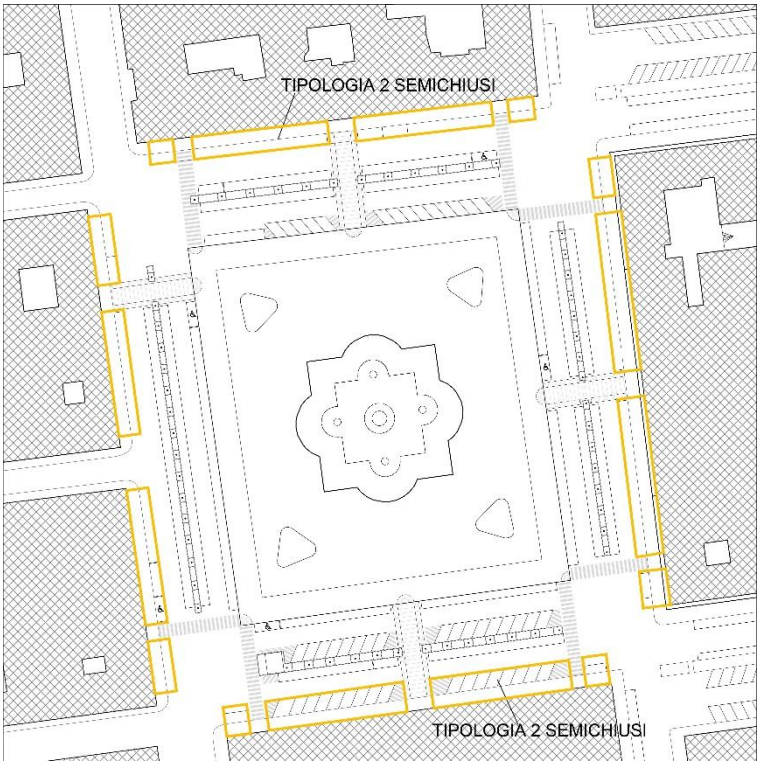

20. E' consentita esclusivamente l'installazione di Dehors della tipologia **1) semichiusi A** e **2) semichiusi B** lungo le strade che contornano le piazze sopra indicate ad esclusione di quelle elencate nel comma 19 inserite in ambito 1.

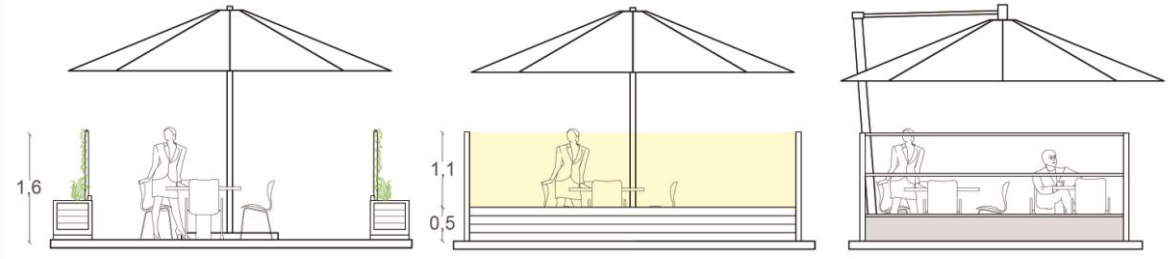

TIPO 2 _ DEHORS SEMICHIUSI A

21. E' consentita esclusivamente l'installazione di Dehors di tipologia **tipo 1) Aperti** e **Tipo 2)semichiusi A e Tipo 3) semichiusi B** nell'ambito 2, di cui all'allegato 1. E' inoltre consentita l'installazione di dehors chiusi in presenza di carreggiata di almeno metri 10), e sui marciapiedi con larghezza superiore a metri 3,50;

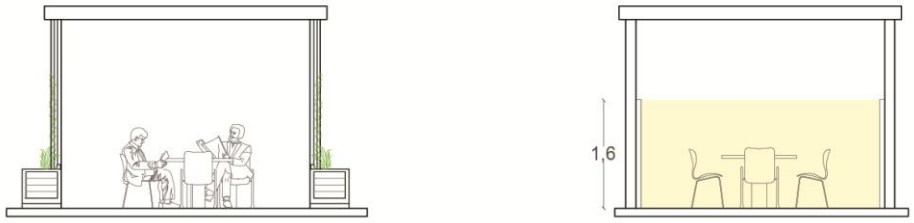

TIPO 3 _ DEHORS SEMICHIUSI B

22. Nei giardini e parchi pubblici della città compresi in tutti gli ambiti, sono ammessi esclusivamente Dehors di tipologia tipo 1) Aperti e Tipo 2) semichiusi A.

23. I locali pubblici autorizzati al posizionamento dei carrellati all'esterno dei locali, devono integrare detti carrellati nell'ambito dello spazio concesso andando a sottrarre dalla superficie assentita l'area destinata al posizionamento dei carrellati medesimi. Questi devono essere debitamente delimitati e separati dall'area oggetto di somministrazione,

schermati mediante adeguati accorgimenti ed opportunamente chiusi così da impedirne l'utilizzo agli avventori.

24. In caso di più istanze sulla stessa area, lo spazio concesso dovrà essere rimodulato in proporzione alla superficie dei singoli locali, a partire dalla data di scadenza delle autorizzazioni già rilasciate e previa comunicazione agli interessati almeno 30 giorni prima dalla suddetta scadenza.

25 E' vietata l'istallazione di dehors di qualsiasi tipo nelle aree riportate nell'allegato 3.

26 Nell'ambito 1 e nelle piazze di cui al comma 13 dell'art. 7 si predilige una tipologia di ombrellone con telo di colore panna. L'esposizione al pubblico del menù avviene all'interno dello spazio autorizzato, tramite bacheche realizzate con strutture autoportanti leggere, in legno o ferro.

Art.8 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors", nonché, lo spazio pubblico autorizzato devono essere mantenuti, a cura del richiedente autorizzato, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e contestualmente ripulito da ogni genere di rifiuti.

2. E' fatto, altresì, obbligo ai titolari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

3. Il dehors non può essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS.

4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, nonché, in occasione del periodo feriale dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, a cura del richiedente autorizzato titolare dell'esercizio, ad eccezione della pedana eventualmente autorizzata.

5. In caso di lavori sull'area o nel sottosuolo del sito del "dehors", su motivata richiesta dell'amministrazione, da parte della proprietà ove insiste l'occupazione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti.

6. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla contestazione con sollevamento di specifica sanzione amministrativa e provvedere alla rimozione con spese a carico dell'esercente.

Art. 9 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHOR"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il settore competente provvederà all'esecuzione degli specifici interventi di ripristino, addebitando al richiedente autorizzato le spese sostenute, previa semplice comunicazione di preventivo di spesa.

ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE A COLLOCARE DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico, deve ottenere la preventiva autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione il richiedente deve presentare formale istanza telematica al SUAP dell'amministrazione comunale inserendo numero seriale della marca da bollo e, dove previsti, il pagamento dei diritti di segreteria.
3. Le domande sono presentate esclusivamente in modalità telematica, firmate digitalmente, complete di tutta la documentazione necessaria di cui al successivo comma 4, utilizzando esclusivamente la piattaforma Suap.

   Il Dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico al fine di valutare la richiesta si avvale degli apporti tecnici dei seguenti settori:

   - Pianificazione e sviluppo territoriale per valutarne le caratteristiche urbanistico-edilizie, il dimensionamento, le caratteristiche tipologiche, e le regole insediative previste dal presente regolamento;

   - Lavori pubblici per valutarne la collocazione sui marciapiedi, aree verdi, aree a parcheggio.

- Traffico e mobilità per valutarne le problematiche inerenti la mobilità ed il codice della strada.

- Polizia urbana per valutare tutto quanto attiene la sicurezza stradale.

- Ambiente per valutare le problematiche ambientali.

I dirigenti responsabili dei relativi settori possono designare un referente competente all'espressione del parere istruttorio.

Gli uffici verificano l'eventuale programmazione dell'apertura di cantieri edili che possano interferire con l'area interessata dalla richiesta di occupazione di suolo pubblico e lo comunicano tempestivamente al richiedente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione dei tributi locali dovuti e alla registrazione della Scia sanitaria alla ASL. Gli estremi dell'autorizzazione e la superficie autorizzata devono essere riportati su apposito cartello da applicare sulla parte antistante dell'esercizio pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è di 60gg. dalla data di presentazione della domanda. Il procedimento può essere interrotto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per integrazione della documentazione o per chiarimenti.

Nel caso di tipologia **Tipo 3) semichiusi B e Tipo 4) chiusi** , il rilascio del provvedimento da parte dell'ufficio SUAP, è comprensivo del titolo edilizio alla realizzazione della struttura corredata della autorizzazione di cui al successivo comma 4.

4. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

A) un elaborato planimetrico progettuale in tavola unica contenente:

- estratto di PRG con evidenziato l'ubicazione dell'immobile interessato all'installazione del dehors, - Rilievo tecnico contenente tutti i dettagli sulle dotazioni urbane e le caratteristiche degli immobili nel raggio di 20 mt. dal bordo più esterno del realizzando.

- planimetria dell'area urbana in scala 1:200, a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'attacco a terra dell'area interessata, ivi compresi, i marciapiedi, la presenza di altri dehors, gli accessi degli edifici prospicienti l'area oggetto della richiesta, le griglie di aereazione dei garage privati, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che

necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi.

- planimetria in scala 1:50 a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano indicate le caratteristiche degli elementi che costituiscono il dehors, piante, prospetti e sezioni quotate.

B) Relazione a firma di tecnico abilitato, contenente:

- le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, tettoie, pergolati, pensiline, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche, rendering o copie di estratti di catalogo.
- Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13 del 9/1/89 e successive modificazioni e integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche.
- Dichiarazione asseverata che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene, nonche in conformità a quanto previsto all'art. 4.
- Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati (si applica l'art. 4 del Regolamento Comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce, approvato cob del C.C. 59/2015).

C) Nel caso di tipologia Tipo 3) semichiusi B e Tipo 4) chiusi:

- Dichiarazione asseverata del progettista che le opere da realizzare sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto hanno le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

D) Fotografie frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito.

E) Assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo.

F) dichiarazione a firma del richiedente di esonero dell'Ente da ogni responsabilità da eventuali danni che possano derivare a terzi dal dehors e presentazione di copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e a cose relativa all'attività esercitata.

Art. 11 - RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per "dehors", è rilasciata per una durata inferiore all'anno, rinnovabile 2 volte con autorizzazione previa semplice richiesta da presentare 30 gg prima della scadenza, corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione attestante la conformità del dehors rispetto a quello già in precedenza autorizzato e la corrispondenza dello stato dei luoghi in cui è inserito il dehors a quello del momento del primo rilascio dell'autorizzazione, con allegata documentazione fotografica.

- copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute.

2. Allo scadere del termine dell'autorizzazione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.

Art. 12 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree autorizzate;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 11 del presente piano;
- alla scadenza dell'autorizzazione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato, salvo rinnovo;
- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;

- provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane (si rimanda all'art. 3 del Regolamento Comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce, approvato con del C.C. 59/2015.
- dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità dell'autorizzazione.
- provvedere al puntuale pagamento dei tributi dovuti per Tosap/tari giornaliera.

Art. 13 - CONTROLLI

Saranno attivati controlli dal Comando VV.UU. nonché da soggetti terzi che esercitano servizi connessi all'oggetto del seguente regolamento per conto dell'amministrazione comunale. In presenza di sanzioni che prevedono la revoca, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione del dehors deve essere trasmesso al titolare dell'esercizio entro 15 gg. dall'accertamento delle violazioni. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta esplicita violazione delle norme del presente Regolamento.
Il ripristino dello stato dei luoghi, da parte del titolare dell'esercizio, dovrà avvenire entro 15 gg. lavorativi dalla notifica del provvedimento di revoca.
Nel caso di sospensione per lavori di pronto intervento provvede la P.A. nel rispetto dei tempi dettati dall'urgenza e dall'incolumità pubblica.

Art. 14 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento con provvedimento motivato per motivi di interesse pubblico dandone comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso del tributo versato o qualsiasi altra forma di indennizzo.

2. L'autorizzazione è, altresì revocata in caso di irregolarità accertate e inottemperanze al previo atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati nell'atto di diffida medesimo.

L'autorizzazione è revocata in caso di irregolarità nei versamenti relativi ai tributi Tosap/Tari giornaliera ovvero in caso di morosità rilevata dal concessionario incaricato della riscossione**.**

3. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, previa diffida, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto presentato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

d) vengano meno le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;

e) l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

f) realizzazione di strutture fisse.

4. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) Ogni qual volta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative.

b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a spostare le strutture.

5. In caso di revoca o sospensione del provvedimento autorizzatorio, il titolare dell'esercizio pubblico è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento che costituisce il dehors, lasciando lo spazio libero e sgombro da ogni cosa e nella piena disponibilità dell'ente pubblico o del privato. L'area dovrà essere restituita alle condizioni originarie.

Art. 15 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS"

1. Sugli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari né insegne.

Art. 16 - SANZIONI

1 Le occupazioni abusive della superficie sono soggette alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'Art.20 c. 4 del D.Lgs. 30.04.192, nr. 285. Ai sensi del comma 5 del medesimo Art. 20 C.d.S. e dell'Art.3 comma 16 della Legge n.94/2009, se trattasi di occupazione a fini di commercio, sia da parte di esercizi commerciali che di pubblici esercizi, l'organo accertatore diffida mediante intimazione apposta sul verbale di contestazione al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine non superiore a cinque giorni con l'espressa avvertenza che, in mancanza, sarà emessa ordinanza dal Dirigente preposto alla Mobilità e Traffico. Detta ordinanza dovrà contenere l'IMMEDIATO RIPRISTINO dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la contestuale chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni.

2. Il verbale di cui al comma 1) sarà altresì trasmesso da parte della Polizia Locale al Settore "Pianificazione e sviluppo del territorio" per l'accertamento di eventuali violazioni in materia edilizia e/o delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e architettonico ovvero del paesaggio.

3. L'adozione dell'ordinanza dirigenziale rileva ai fini dell'eventuale rilascio della nuova autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento che non può essere concessa qualora sulla stessa superficie sia stata contestata l'indebita occupazione di suolo pubblico fino alla regolarizzazione.

4. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento diverse da quelle di cui al comma 1), si applica la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 1.000,00 con il criterio di cui all' Art.16 c.1 della L. n.689/81. All'accertamento di dette violazioni si procede secondo quanto disposto dall' Art.13 della medesima L. n.689/81.

Art. 17 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1/1/2020.

Ai titolari di autorizzazioni rilasciate per l'anno 2019 secondo i criteri previgenti e non conformi al presente regolamento potrà essere rilasciata analoga autorizzazione anche per l'anno 2020 con scadenza sino al 31/12/2020, su specifica richiesta.

Ai titolari di autorizzazioni rilasciate per l'anno 2019 conformi al presente regolamento è applicabile l'art "11 – Rinnovo dell'autorizzazione" a partire dalla data di approvazione del regolamento su specifica richiesta.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme della legislazione nazionale e regionale nella materia in oggetto. In particolare si fa espresso richiamo all'art. 5 del Regolamento Comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce, approvato con del C.C. 59/2015).

Le norme del presente regolamento sono prevalenti e si applicano rispetto ad altre norme di previgenti regolamenti comunali in materia di commercio su aree pubbliche e occupazione di suolo pubblico, fatta eccezione per le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare periodicamente il presente regolamento sulla base delle evoluzioni dei sistemi costruttivi e dei progetti dei dehors recependo proposte migliorative e sulla base di modifiche normative.